


Pubblicato il 12/04/2023



N. 06349/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04467/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4467 del 2023, proposto da
Fabrizio Pignalberi, rappresentato e difeso In Proprio, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio in persona del Presidente p.t. n.c. ,
Ufficio Centrale Regionale Presso Corte di Appello, n.c.;

nei confronti

Francesco Rocca, Alessio D'Amato, Rosa Rinaldi, Donatella Bianchi, Daniele
Maura, Alessia Savo, Sara Battisti, Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio
Sambucci, Cosmo Mitrano, Orlando Tripodi, Salvatore La Penna, Michele
Pasquale Nicolai, Eleonora Berni, Daniele Sabatini, Valentina Paterna, Enrico
Panuzzi, Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Roberta Angelilli, Micol Grasselli,
Massimiliano Maselli, Marika Rotondi, Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonio
Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara
Iannarelli, Giuseppe Cangemi, Laura Cartaginese, Fabio Capolei, Giorgio
Simeoni, Mario Luciano Crea, Nazzareno Neri, Daniele Leodori, Mario



Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano, Rodolfo Lena, Marietta Tidei, Pierluca Dionisi, Marta Bonafoni, Claudia Marotta, Roberta Della Casa, Valerio Novelli, Marco Colarossi, Alessadnra Zeppieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei RISULTATI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 RIPORTATI NEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE DEL 2 MARZO 2023 CONTENENTE LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI; e:

-per la correzione del risultato elettorale per la mancata e/o possibile proclamazione del ricorrente Sig. PIGNALBERI FABRIZIO alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO o in subordine di CONSIGLIERE REGIONALE con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa e dato atto che con decreto presidenziale n. 1451/2023 del 13.3.2023, è stata fissata per il giorno 16.5.2023 l'udienza pubblica per la trattazione e definizione del ricorso ed è stata stabilita la composizione del Collegio giudicante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Pietro Morabito

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che l'odierno ricorso segue la scia di precedenti domande di giustizia già azionate dal sig. Pignalberi e tutte originate ed incentrate sul provvedimento, notificato il 24.1.2023, dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Frosinone con cui è stata disposta l'esclusione delle liste



“4 POLO PER L’ITALIA” e “PIGNALBERI PRESIDENTE” per carenza del numero minimo di presentatori;

Considerato che detta esclusione è stata la causa scaturente di plurime iniziative processuali del Pignalberi (in tutto 14 ricorsi proposti innanzi a questo tar, cui si aggiungono quelli proposti innanzi al tar di Latina e, ove effettuati, gli appelli al Consiglio di Stato) delle quali una compiuta ed articolata descrizione trova sede nell’ultima decisione di questa sezione n. 4549/2023 del 15.3.2023 recante declaratoria di inammissibilità di tre ricorsi (con R.G. rispettivamente n. 2394, n.2819 e n. 2550 del 2023) ivi riuniti e definiti;

Considerato che anche l’odierno gravame è sostanzialmente sovrapponibile ai precedenti (sovrapposizione che, in un caso, è riscontrabile anche formalmente; a tal riguardo si tenga conto che già nel ric. n. 2819 del 2023 il Pignalberi impugna, come accade odiernamente, i **RISULTATI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023** e chiede “la correzione del risultato elettorale per la mancata e/o possibile proclamazione del ricorrente Sig. PIGNALBERI FABRIZIO alla carica di **PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO** o in subordine di **CONSIGLIERE REGIONALE** con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione”) rinnovandosi, ancora una volta, le contestazioni sulla illegittimità dell’operato dell’Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone che ha indebitamente escluso, nonostante la presenza di un numero di firme autenticate superiore al minimo prescritto dalla legge, la lista” **PIGNALBERI PRESIDENTE**”: esclusione questa che si è poi riflettuta negativamente sulla stessa candidatura del Pignalberi alla presidenza della Regione Lazio, esclusa con il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma avverso il quale sono stati prodotti ulteriori ricorsi tutti definiti (ove poi non rinunciati dallo stesso ricorrente) con pronunce di inammissibilità come,



ripetesi, meglio descritto nella sentenza n. 4549/2023 del 15.3.2023 della quale ne è consentito il richiamo quale precedente conforme a mente degli artt.60 e 74 C.p.a.: sentenza nella quale viene anche dato conto delle ragioni in forza delle quali è venuta meno la sua legittimazione ad agire nella qualitas di candidato presidente oltre che il suo interesse a promuovere ricorsi come quello in epigrafe ormai marcatamente inidonei a far riesumare la sua partecipazione alla competizione elettorale di cui trattasi;

Considerato che, in forza di quanto sopra descritto, anche il ricorso in trattazione non si sottrae ad una pronuncia di manifesta inammissibilità; e tanto:

- consente al Collegio, sussistendone gli estremi, di definire il giudizio con una decisione in forma semplificata ex art. 60 C.p.a. avendo, altresì, provveduto a darne avviso alle parti presenti come da Verbale;

- consente al Collegio di non tener conto del documento pervenuto – non, a differenza di tutti gli altri atti di causa, tramite Pat ma – alla casella di posta elettronica della Segreteria di questo Tar con cui il ricorrente testualmente partecipa che “si è reso conto dal portale che domani è chiamata l'udienza di cui già in precedenza avevo rinunciato e inviato anche pec. anche perchè esiste analogo ricorso presso altro TAR, al fine di non essere condannato alle spese inutilmente torno a sollecitare”;

Considerato che non vi è luogo a pronunciare sulle spese di lite non essendosi alcuna delle parti intimata costituita in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando ex art.60 C.p.a.;

-dichiara inammissibile, per le ragioni declinate in parte motiva, il ricorso in epigrafe;

- revoca il d.p. n. 1451/2023 del 13.3.2023, con cui è stata fissata l'u.p. per la trattazione e definizione del merito del ricorso.

Nulla per le spese.,



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Dirigente/Funziario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n.5..... fogli, per complessive6..... facciate inclusa la presente.

Roma, 13/04/2023



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Laura Mancini

